

Al Dirigente Scolastico

Alla RSU

Ai Docenti

Si trasmette il seguente comunicato in ordine al CONTROLLO DELL’ORARIO DI LAVORO DEI DOCENTI MEDIANTE TIMBRATURA ELETTRONICA.

Premesso, in via generale, che il lavoratore, sia esso docente o ATA è tenuto ad osservare l'orario di lavoro e non può assentarsi senza giustificato motivo. L'inosservanza dell'orario di lavoro, oltre ad integrare una fattispecie di responsabilità disciplinare, determina una situazione debitoria per la mancata prestazione lavorativa nei confronti dell'amministrazione. Da qui l'obbligo contrattualmente sancito di recuperare il servizio non prestato.

La giurisprudenza di legittimità e quella amministrativa più volte hanno ribadito il principio secondo il quale per i dipendenti pubblici l’obbligo di adempiere alle formalità prescritte per il controllo dell’orario di lavoro deve discendere da un’apposita fonte normativa, legale o contrattuale.
In assenza di una norma che preveda come possibile, meno ancora come obbligatorio, l’uso del badge da parte dei docenti, ogni imposizione unilaterale del dirigente scolastico è, per gli effetti, arbitraria.

Sulla questione si è pronunciato il Tribunale di Torino (sentenza del 20 giugno 2006), che ha ritenuto illegittima l’imposizione della timbratura del cartellino e, conseguentemente, ha escluso l’applicabilità di alcuna sanzione disciplinare verso i professori che non osservano il relativo ordine di servizio.

La Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro, con Sentenza n. 11025 del 2006, ha dato ragione a un Docente di un ITC per geometri che si oppose all’indicazione del DS di marcare, sia in entrata sia in uscita, l’orario di servizio utilizzando il cartellino magnetico.

La Corte ha avuto modo di far rilevare come la normativa pattizia (sia quella vigente, CCNL 2006-2009, sia quella precedente) non prevede l’uso del cartellino magnetico per gli insegnanti, che pertanto assume le vesti di un sistema adottato abusivamente da parte della pubblica amministrazione.
Il CCNL Scuola vigente, infatti, impone al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata) di rispettare le formalità indicate per la rilevazione delle presenze, (art.92, comma 3, lettera g) mentre analogo obbligo non è riferito ai docenti

Per i docenti il sistema di rilevazione e di controllo della presenza in servizio “è attestato unicamente dalla firma sul registro di classe (Corte di Cassazione, Sez. V del 20.11.1996)”, costituendo peraltro “dotazione obbligatoria di ciascuna classe facente fede erga omnes quale attestazione di verità dell’attività svolta in classe dall’insegnante (Corte di Cassazione, Sez. V del 13.11.1996)”.
Vanno altresì menzionate sull’argomento la circolare n. 4797/92 della Funzione Pubblica, tuttora valida, che esclude esplicitamente il comparto scuola dai controlli di tipo automatizzato del servizio lavorativo; il decreto (protocollo n. 1707/04) del Ministero dell’Istruzione che, pronunciandosi su un ricorso gerarchico, esenta da sanzioni il docente che omette l’osservanza della timbratura del cartellino magnetico disposto dal dirigente scolastico. Nell’adozione del decreto il ministero aveva raccolto parere, di ugual senso, del CNPI, il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione (n. 13414/04).
 In mancanza di un espressa disposizione di legge o di clausola contrattuale, la timbratura del cartellino non può essere imposta unilateralmente dal Dirigente Scolastico : ne conseguirebbe la sua illegittimità, come illegittima sarebbe la sanzione disciplinare irrogata per mancata ottemperanza al relativo ordine di servizio.

FLC CGIL Moira Rosi

UIL SCUOLA  *Franco Gagliardoni*

CISL SCUOLA  *Erica Cassetta*

SNALS  *Susanna Costantini*